



Città di Trani

III Area "Lavori Pubblici"

via Tenente Morriconi, 2 – 76125 – Trani (BT)

<http://www.comune.trani.bt.it> pec: dirigente.utc@cert.comune.trani.bt.it

Esecuzione di lavori di manutenzione relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le Scuole

Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE DEI CAPITOLI

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 – Descrizione dei lavori, categoria prevalente

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3

TERMINI PER L'ESECUZIONE

- Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori
- Art. 12 - Durata dell'appalto
- Art. 13 – Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 14 - Sospensioni e proroghe degli interventi
- Art. 15 - Durata giornaliera dei lavori
- Art. 16 - Penali in caso di ritardo
- Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione degli interventi
- Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 19 - Anticipazione
- Art. 20 - Pagamenti in acconto
- Art. 21 - Pagamenti a saldo
- Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
- Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo
- Art. 24 - Revisione prezzi
- Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 26 - Valutazione dei lavori
- Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 6

CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 28 - Cauzione provvisoria
- Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
- Art. 30 - Riduzione delle garanzie
- Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

CAPO 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 32 – Norme di sicurezza generali
- Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 34 - Piani di sicurezza
- Art. 35 - Piano operativo di sicurezza
- Art. 36 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 8

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 37 – Subappalto o cottimo
- Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

CAPO 9

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 –Definizione delle Controversie

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 41 - Rescissione del contratto

CAPO 10

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

CAPO 11

NORME FINALI

Art. 43 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 45 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 46 - Custodia dei cantieri di lavoro

Art. 47 - Cartello di cantiere

Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto:

l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria relativa alle opere edili, agli impianti idrico-termici e agli impianti elettrici presso le Scuole di proprietà comunale

1- Per quanto attiene le opere edili:

A) l'esecuzione di opere murarie e provviste dei materiali edili occorrenti per la manutenzione e riparazione delle opere murarie negli edifici adibiti a scuole di proprietà comunale:

A.1) la costruzione di modeste opere conseguenti ad altrettante uguali demolizioni;

A.2) la demolizione di strutture e murature precarie;

A.3) la ricostruzione di manufatti edilizi e/o sostituzione di parti di esse;

A.4) le provviste e le somministrazioni dei materiali e della manodopera che venissero eventualmente richiesti dalla Civica Amministrazione;

A.5) la manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere e gli impianti che venissero acquisiti nel corso del presente appalto.

B) l'esecuzione di tutte le opere e provviste dei materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione dei serramenti metallici, degli infissi metallici, delle porte metalliche, dei cancelli e delle recinzioni esistenti all'atto dell'appalto, ivi compreso:

B.1) la costruzione di modeste opere conseguenti ad altrettante uguali demolizioni;

B.2) la riparazione, la fornitura e posa in opera di infissi metallici per porte, finestre, porte-finestre, avvolgibili, ecc. nonché lo smontaggio dei materiali metallici inservibili e di quelle opere non più utilizzabili;

B.3) la lubrificazione e la sostituzione delle ferramenta d'uso;

B.4) la fornitura e posa in opera di vetri di qualsiasi forma, caratteristiche e dimensioni per gli infissi metallici;

C) l'esecuzione di tutte le opere e provviste dei materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione dei serramenti in legno, degli infissi in legno, delle porte in legno, dei cancelli e delle recinzioni esistenti all'atto dell'appalto, ivi compreso:

C.1) la costruzione di modeste opere conseguenti ad altrettante uguali demolizioni;

C.2) la riparazione, la fornitura e posa in opera di infissi in legno per porte, finestre, porte-finestre, avvolgibili, ecc. nonché lo smontaggio dei materiali inservibili e di quelle opere non più utilizzabili;

C.3) la lubrificazione e la sostituzione delle ferramenta d'uso;

C.4) la fornitura e posa in opera di vetri di qualsiasi forma, caratteristiche e dimensioni per gli infissi in legno;

D) l'esecuzione di tutte le opere e provviste dei materiali occorrenti per la pitturazione e tinteggiatura di pareti interne ed esterne, di infissi metallici o in legno, di cancelli e recinzioni e di superfici impermeabilizzate con guaina, esistenti all'atto dell'appalto, ivi compreso:

D.1) le provviste e le somministrazioni dei materiali e della manodopera che venissero eventualmente richiesti dalla Civica Amministrazione per lavori in economia.

2- Per quanto attiene gli impianti idrici e termici:

A) L'esecuzione di tutte le opere e provviste dei materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione delle reti idrico-fognanti e di tutti gli impianti tecnologici connessi, esistenti all'atto dell'appalto negli immobili adibiti a scuole di proprietà comunale, comprese le opere murarie occorrenti per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte;

A.1) la costruzione di modeste opere conseguenti ad altrettante uguali demolizioni;

A.2) lo smontaggio degli impianti inattivi e non più utilizzabili;

A.3) la riparazione e/o sostituzione dei pezzi sanitari (lavabi, vasi igienici, orinatoi, cassette, ecc.), della rubinetteria ed accessori (rubinetti di qualsiasi tipo, sifoni, raccordi, flessibili, galleggianti, ecc.), impianti di autoclave in ogni loro parte ed accessori (quadri di comando, idrosfere, termostati, serbatoi a pressione, manometri, pompe, teleruttori, serbatoi di riserva, ecc.), tubazioni aree o interrato o sottotraccia (mannesmann, piombo, gres, ghisa, P.V.C., ecc.), sturamenti di qualsiasi apparecchio igienico-sanitario e delle tubazioni orizzontali o verticali fino al tronco della rete pubblica stradale o del contatore, svuotamenti con pompe di serbatoi o contenitori di qualunque natura e specie (vasche, ecc.), riparazioni o sostituzioni di pompe idrauliche o termo-idrauliche, tubazioni ed apparecchiature di impianti antincendio, ricerca di perdite.

A.4) assistenza alle verifiche periodiche AUSL BA/10 (ex ENPI), ANCC, VV.F., ecc. con l'onere delle richieste preventive di visite e relativa compilazione dei bollettini di versamento per pagamento onorari di verifiche, il cui importo dovrà essere versato tramite l'economista comunale;

A.5) le provviste e le somministrazioni dei materiali e della manodopera che venissero eventualmente richiesti dalla Civica Amm.ne;

A.6) la manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere e gli impianti che venissero acquisiti nel corso del presente appalto.

Gli impianti da mantenere sono in via generale costituiti, con diversa potenzialità proporzionata alla volumetria, superfici di calpestio e destinazione d'uso degli uffici, dalle seguenti componenti essenziali:

- a)- pompe e quadri elettrici di alimentazione;
- b)- reti di alimentazione e distribuzione e loro componenti;
- c)- impianti di autoclave, impianti termici;
- d) - apparecchi idrico-sanitari.

B) Conduzione e manutenzione degli impianti termici;

B.1) l'accensione giornaliera, la manutenzione e il controllo degli impianti termici di riscaldamento e di condizionamento installati presso gli immobili adibiti a scuole, comprese le opere murarie occorrenti per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte;

B.2) la prestazione della manodopera e materiali di piccola minuteria riferibili alla ordinaria manutenzione degli impianti, per il perfetto funzionamento e conduzione degli stessi;

B.3) lo smontaggio degli impianti inattivi e di quelle opere non più utilizzabili;

B.4) assistenza alle verifiche periodiche AUSL BA/10 (ex ENPI), ANCC, VV.F., ecc. con l'onere delle richieste preventive di visite e relativa compilazione dei bollettini di versamento per pagamento onorari di verifiche, il cui importo dovrà essere versato tramite l'economista comunale;

B.5) le provviste e le somministrazioni dei materiali e della manodopera che venissero eventualmente richiesti dalla Civica Amministrazione;

B.6) la manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere e gli impianti che venissero acquisiti nel corso del presente appalto.

Gli impianti da mantenere sono in via generale costituiti, con diversa potenzialità proporzionata alla volumetria, superfici di calpestio e destinazione d'uso degli uffici da riscaldare dalle seguenti componenti essenziali:

a)- Centrale termica con caldaia pressurizzata o semipressurizzata, bruciatore di carburante (gasolio o metano a funzionamento automatico, pompe per circolazione forzata del liquido scaldato, quadro elettrico con temporizzatore per il funzionamento a comando delle varie apparecchiature, termostati, valvole di scarico, ecc. camini per lo scarico dei fumi.

b)- serbatoio per lo stoccaggio del combustibile.

c)- rete di distribuzione del liquido scaldato con vaso di espansione.

d)- radiatori e fan-coil installati nei vari ambienti da riscaldare.

e)- impianti e macchine di condizionamento dell'aria presso gli edifici provvisti di climatizzatori.

3- Per quanto attiene gli impianti elettrici:

A) l'esecuzione di tutte le opere e provviste dei materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione delle reti elettriche e di tutti gli impianti tecnologici connessi esistenti all'atto dell'appalto negli edifici adibiti a **scuole**, comprese le opere murarie occorrenti per dare l'opera finita ed a perfetta regola d'arte;

la costruzione di modeste opere conseguenti ad altrettante uguali demolizioni;

lo smontaggio degli impianti inattivi e di quelle opere non più utilizzabili

la manutenzione dei quadri di alimentazione e di distribuzione e degli impianti speciali (parafulmini, pannelli solari, ecc.)

assistenza alle verifiche periodiche AUSL BA/10 (ex ENPI), ANCC, VVFF, ecc. con l'onere delle richieste preventive di visite e relativa compilazione dei bollettini di versamento per pagamento onorari di verifiche, il cui importo dovrà essere versato tramite l'economista comunale;

le provviste e le somministrazioni dei materiali e della manodopera che venissero eventualmente richiesti dalla Civica Amministrazione;

la manutenzione e la riparazione di tutte quelle opere e gli impianti che venissero acquisiti nel corso del presente appalto.

-Gli impianti da mantenere sono in via generale costituiti, con diversa potenzialità proporzionata alla volumetria, superfici di calpestio e destinazione d'uso degli uffici, dalle seguenti componenti essenziali:

a)- quadri elettrici di alimentazione;

b)- quadri elettrici di distribuzione;

c)- reti di distribuzione e loro componenti;

d)- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ove esistenti;

e)- impianti audiovisivi.

f)- cablaggio di reti a supporto di impianti informatici;

Gli immobili su cui effettuare le manutenzioni ordinarie sono come di seguito specificati:

SCUOLE

N.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	UBICAZIONE
1	"Edmondo de Amicis"	Scuola elementare	via Nicola de Roggero
2	"Materna de Amicis ex S. Paolo"	Scuola dell'infanzia	viale De Gemmis
3	"prof. Giuseppe dell'Olio"	Scuola dell'infanzia	via Giovanni Falcone
4	"mons. Francesco Petronelli"	Scuola elementare	via mons. F.sco Petronelli
5	"brig. Antonio Cezza"	Scuola elementare	via Grecia
6	"Carlo Collodi"	Scuola dell'infanzia	c/so Matteo Renato Imbriani
7	"madre Teresa di Calcutta"	Scuola dell'infanzia	via S. de Bello
8	"Papa Giovanni XXIII"	Scuola elementare	via papa Giovanni XXIII (via Stendardi)
9	"Papa Giovanni XXIII"	Scuola dell'infanzia	via papa Giovanni XXIII (via Grecia)
10	"Gabriele D'Annunzio"	Scuola elementare/infanzia	via pedaggio Santa Chiara
11	"Nicola Fabiano"	Scuola dell'infanzia	via Tolomeo
12	"Maria Montessori"	Scuola dell'infanzia	via A. Perrone Capano
13	"Sandro Pertini"	Scuola dell'infanzia	via Pozzo Piano
14	"Giovanni Beltrani"	Scuola elementare	via Giorgio La Pira
15	"gen. Ettore Baldassarre"	Scuola media	piazza Dante
16	"Giovanni Bovio"	Scuola media	c/so Matteo Renato Imbriani
17	"Orazio Palumbo"	Scuola media	via Simone de Bello
18	"Giustina Rocca"	Scuola media	via Tasselgardo
19	"G. Rocca" plesso "de Sanctis"	Scuola media	lung.re Cristoforo Colombo

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ridurre il numero degli immobili oggetto del presente appalto o la loro consistenza come pure si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il servizio, anche parzialmente, per i singoli immobili e/o di parte di essi, senza che la Ditta aggiudicataria possa accampare pretese o richieste di sorta.

L'Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere il servizio anche ad altri immobili, oltre quelli indicati precedentemente o di sostituirne parte di questi con altri immobili.

La consistenza degli immobili deve ritenersi del tutto indicativa e gli elementi costitutivi, sopra riportati in modo generico e sommario, sufficienti a individuare la consistenza qualificativa e quantitativa dei vari tipi di interventi manutentori necessari per assicurare il corretto funzionamento degli immobili.

Pertanto, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire quelle variazioni ed interventi modificativi ed innovativi che gli verranno ordinati dall'Amministrazione Appaltante al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere in oggetto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. Il quadro economico dei lavori è definito come segue:

Lavori	
<i>Opere Edili</i>	€ 128.350,00
<i>Impianti termici</i>	€ 82.375,00
<i>Impianti elettrici</i>	€ 39.275,00
	IBA € 250.000,00
	oneri sicurezza € 12.500,00
	Totale A € 262.500,00
Somme a disposizione	
	Spese tecniche € 18.000,00
	oneri cassa € 720,00
	IVA su spese tecniche € 4.118,40
	Art.118 D. Lgs 50/2016 € 5.250,00
	IVA € 57.750,00
	Imprevisti € 2.275,65
	Totale B € 88.114,05
	Totale A+B € 350.614,05

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. n.81/2008 e s. m. e i..

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo contrattuale è contabilizzato "a corpo e a misura".
2. I prezzi di listino del **prezzario regionale anno 2019** depurati del ribasso espresso in percentuale dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 4 – Descrizione dei lavori, categoria prevalente

La manutenzione riguarda essenzialmente le opere di cui all'art. 1 precedente.

La manutenzione è diretta al mantenimento dei manufatti ed impianti in stato di efficienza e funzionalità in ogni loro parte.

La ditta appaltatrice deve essere in possesso:

Lavorazioni	Categ.	Classe	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Lavori edili e di restauro	OG2	I	€ 128.350,00	51,34	Prevalente	Subappaltabile con i limiti previsti dalla norma
Impianti idrici	OS3	I	€ 55.450,00	22,18	Scorporabile/subappaltabile	Subappaltabile con i limiti previsti

						dalla norma
Impianti di riscaldamento e condizionamento	OS28	I	€ 26.925,00	10,77	Scorporabile/su bappaltabile	Subappaltabile con i limiti previsti dalla norma
Impianti elettrici	OS30	I	€. 39.275,00	15,71	Scorporabile	Subappaltabile con i limiti previsti dalla norma
TOTALE			€. 250.000,00	100		

A puro titolo indicativo, qui di seguito si forniscono esempi di alcuni tipi di lavori rientranti nell'appalto:

1- Per quanto attiene le opere edili:

- verifica semestrale degli immobili con segnalazione scritta, alla Direzione dei Lavori, degli eventuali interventi da eseguire. La revisione rientra negli obblighi contrattuali;
- scavi di qualunque genere;
- demolizioni e tagli di murature di qualsiasi genere ed a qualsiasi altezza;
- costruzioni o ricostruzioni murarie di qualsiasi tipo e forma in murature di pietra, pietrame, tufo, mattoni pieni o forati e miste, anche a scuci e cucii;
- costruzione o ricostruzioni di opere in cemento armato di qualsiasi tipo, spessore e forma, in elevazione o in profondità, in aggetto e a sbalzo o in breccia;
- demolizione di intonaci interni o esterni, anche se di piccola quantità, a qualunque altezza;
- ricostruzione degli intonaci di cui innanzi con gli stessi oneri;
- svellimento di pavimentazioni e rivestimenti interni o esterni di qualsiasi genere e misura;
- costruzione o rappezzi di pavimenti e rivestimenti interni o esterni di qualsiasi genere e quantità;
- riparazione di tetti e impermeabilizzazioni di lastici solari;
- il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie;
- lavori vari di qualunque natura comunque attinenti alla manutenzione degli immobili di cui innanzi.

Tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto delle riparazioni e/o sostituzioni devono essere migliorativi di quelli esistenti.

La manutenzione comprende, oltre alla fornitura e posa in opera dei materiali e lavori di cui all'art. 1 precedente ed alla mano d'opera specializzata, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione degli interventi (utensileria, apparecchiature in genere, ponteggi, scale, chiodi, viti, sigillanti, siliconi, stucco, guarnizioni, gesso, ecc.) nonché la fornitura di materiale vario di consumo (chiodi, viti, nastro, isolante, sigillanti, siliconi, guarnizioni, gesso, ecc.).

2- Per quanto attiene gli impianti idrici e termici:

A)- la riparazione e/o sostituzione dei pezzi sanitari (lavabi, vasi igienici, orinatoi, cassette, ecc.), della rubinetteria ed accessori (rubinetti di qualsiasi tipo, sifoni, raccordi, flessibili, galleggianti, ecc.), impianti di autoclave in ogni loro parte ed accessori (quadri di comando, idrosfere, termostati, serbatoi a pressione, manometri, pompe, teleruttori, serbatoi di riserva, ecc.), tubazioni aree o interrate o sottotraccia (mannesmann, piombo, gres, ghisa, P.V.C., ecc.), sturamenti di qualsiasi apparecchio igienico-sanitario e delle tubazioni orizzontali o verticali fino al tronco della rete pubblica stradale o del contatore, svuotamenti con pompe di serbatoi o contenitori di qualunque natura e specie (vasche, ecc.), riparazioni o sostituzioni di pompe idrauliche o termo-idrauliche, tubazioni ed apparecchiature di impianti antincendio.

-lavori vari di qualunque natura comunque attinenti alla manutenzione degli impianti di cui innanzi, compresa la riparazione in genere di ogni elemento dell'impianto.

B)- mantenere in perfetta efficienza, in tutte le loro parti e scrupolosa osservanza delle norme e prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di esercizio e gestione degli impianti termici e di quelle che nel corso della durata dell'appalto dovessero intervenire;

- eseguire a perfetta regola d'arte gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia delle apparecchiature e dei manufatti che dovessero richiedersi per il perfetto funzionamento degli impianti, impiegando, a proprie spese, la manodopera occorrente e la fornitura di materiali strettamente connessi alla manutenzione ordinaria;

- assicurare l'effettivo controllo e conduzione degli impianti ordinariamente per un minimo di tre volte la settimana e, straordinariamente, ogni qual volta dall'Ufficio Tecnico Comunale o dai responsabili degli edifici fosse segnalato un guasto agli impianti od interruzioni del funzionamento delle apparecchiature;

- effettuare la pulizia integrale di tutte le caldaie due volte nel corso della stagione invernale. La prima volta durante le ferie natalizie e la seconda volta alla fine della stagione invernale e ad effettuare lo spurgo di eventuale presenza di acqua nei serbatoi del carburante ogni qualvolta si rendesse necessario;

- assicurare a cura e spese dell'appaltatore, la reperibilità in qualsiasi momento di un tecnico laureato specializzato in materia il cui nominativo deve essere indicato all'Amministrazione immediatamente dopo l'inizio dell'appalto.

- eseguire le pratiche e l'assistenza tecnica per conseguire il rilascio od il rinnovo della licenza di esercizio degli impianti ai fini delle norme di prevenzione incendi (legge n°818/84 - D.M. 08/03/1985 - D.P.R. n°577/82); di sicurezza (D.M. 01/12/1975) e di contenimento dei consumi (legge n°373/76), e legge n°10/91 e successive norme di attuazione (D.P.R. n°412/93);

- garantire l'assistenza alla Ditta fornitrice del combustibile durante le operazioni di scarico e ad eventuali sopralluoghi con gli Enti preposti al controllo delle centrali termiche, per tutta la durata dell'appalto.

- verificare il combustibile nei serbatoi ai fini della programmazione dei rifornimenti;

- provvedere alla eliminazione di tutti gli inconvenienti che dovessero presentarsi durante il funzionamento dell'impianto con lavori di pronto intervento sulla globalità delle apparecchiature costituenti gli impianti.

- svolgere il servizio di conduzione, assistenza tecnica e manutenzione degli impianti sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità dell'osservanza della legge 13/07/1996, n°615, D.P.R. 24/10/1967, n°1288 e Circolare n°40 del 28/05/1968 del Ministero dell'Interno, nonché della legge n°10/91 e Regolamento n°412/93;

- provvedere, infine, entro i primi quindici giorni successivi all'entrata in funzione degli impianti, alla compilazione per ciascuna centrale, del libretto di manutenzione previsto dal regolamento di esecuzione D.P.R. 28/06/1977 n°1052 nonché alle prescritte verifiche periodiche del "RENDIMENTO DI COMBUSTIONE".

Tale libretto dovrà essere custodito nella centrale e sarà periodicamente aggiornato con i rilievi del controllo sulla combustione che saranno effettuati alla presenza di funzionari tecnici del Comune.

Relativamente agli impianti di condizionamento si richiedono, inoltre, le seguenti prestazioni:

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA REFRIGERATORI

- ogni 30 gg.verifica immersione bulbi termostati pluristadio e presenza della pasta termalmatic;

- ogni 30 gg.verifica funzionamento circuiti idraulici;

- ogni 30 gg.verifica immersione bulbo termostato antigelo e corretto funzionamento antigelo;

- ogni 90 gg.pulizia tubi acqua condensatori;

- ogni 90 gg.controllo carica refrigerante;

- ogni 90 gg.controllo carica olio compressori;

- ogni 90 gg. regolazione gruppo frigorifero;

- ogni 90 gg. verifica moduli elettronici di protezione dei motori di compressori;

- taratura valvola ad espansione;

- verifica resistenza riscaldamento carte dei compressori;

- controllo formazione eventuali corrosioni sulle superfici della macchina;

- verifica usura contratti impianto elettrico della macchina;

A fine stagione svuotamento circuito acqua refrigerante.

IMPIANTO CONDIZIONAMENTO D'ARIA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA:

- ogni 30 gg. pulizia di filtri d'aria;

- ogni 30 gg. verifica funzionamento batterie elettriche di riscaldamento;

- ogni 30 gg. pulizia ugelli di distribuzione acqua nella sezione di umidificazione;

- ogni 60 gg. verifica servomotori di regolazione a 3 vie;

- ogni 60 gg. verifica flussostati sul circuito d'aria;
- ogni 60 gg. verifica termostati di regolazione;
- ogni 60 gg. controllo usura cinghie;
- controllo allienamento girante sull'albero;
- controllo alienamento girante;
- verifica usura palette ventilatore;
- controllo linearità albero ventilatore;
- verifica puleggia;
- controllo usura cuscinetti;
- controllo avvolgimento motori;
- verifica usura motori;
- regolazione livello valvola e galleggiante;

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA TORRI DI RAFFREDDAMENTO:

- ogni 30 gg. pulizia filtro acqua;
- ogni 30 gg. pulizia depositi ed incrostamenti bacino;
- ogni 30 gg. pulizia ugelli di distribuzione;
- ogni 30 gg. pulizia tubazioni di spurgo;
- ogni 60 gg. pulizia scarichi e sifoni;
- ogni 60 gg. regolazione tensione cinghie e controllo usura;
- regolazione livello valvola e galleggiante;
- controllo elittamento sull'albero delle girante;
- verifica condizioni palette ventilatori;
- verifica linearità albero ventilatore;
- controllo bloccaggio ghiera e fissaggio cuscinetti ventilatori;
- controllo elittamento puleggia;
- verifica gioco cuscinetti-albero;
- controllo lubrificazione cuscinetti;
- controllo avvolgimento motori e contatori;

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO

- controllo premistop pompe;
- verifica motori pompe;
- verifica contatti contatori;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO FAN COILS

- ogni 30 gg. pulizia filtro aria;
- lubrificazione motori;
- verifica ventilatori;
- verifica pulsanti di comando;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CALDAIA E BRUCIATORE

- ogni 30 gg. pulizia passaggi fumi caldaie;
- ogni 30 gg. verifica rendimento di combustione;
- ogni 60 gg. pulizia completa bruciatori;
- ogni 60 gg. verifica contatti apparecchiature elettriche;

REGOLAZIONI AUTOMATICHE

Ogni 30 gg. verifica taratura.

TENUTA DEL LIBRETTO DI CENTRALE TERMICA.

Ogni centrale termica dovrà essere dotata a cura e spese dell'appaltatore, di un libretto sul quale il personale tecnico della Ditta dovrà avere cura di riportare tutti i dati più significativi della gestione.

In esso dovranno essere riportati:

- 1)-data e orario di inizio e fine di ogni visita all'impianto;
- 2)-i risultati dell'analisi dei prodotti della combustione (CO2' temperatura fumi, temperatura dell'aria, perdita percentuale al camino, tiraggio al camino);
- 3)-indicazioni di taratura della centralina di termoregolazione;
- 4)-riparazioni di apparecchiature;
- 5)-pulitura delle caldaie;
- 6)-rilievi di temperatura ambiente;

- 7)-fornitura di combustibile;
- 8)-giacenza di combustione una volta alla settimana;
- 9)-interruzione della fornitura del calore per guasti;
- 10)-reclami ricorrenti da parte degli utenti;
- 11)-altre note ritenute significative.

Tutti i materiali di cui sopra, oggetto delle riparazioni e/o sostituzioni, devono essere migliorativi di quelli esistenti.

La manutenzione comprende, oltre alla fornitura e posa in opera dei materiali e lavori di cui all'art. 1 precedente ed alla mano d'opera specializzata, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione degli interventi (utensileria, apparecchiature in genere, ponteggi, scale, ecc.) nonché la fornitura di materiale vario di consumo (boiaccia, minio, canapa, piombo, elettrodi, catrame, sigillanti, siliconi, stucco, guarnizioni, gesso, fiamma ossiacetilenica, ecc.).

La ditta appaltatrice deve essere in possesso:

- **di personale idoneo per interventi di carattere specialistico da eseguirsi nelle strutture;**
 - **dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37;**
 - **del Certificato di Conformità, rilasciato da organismo accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n.303/2008, relativo all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e relativo Patentino di Operatore;**
 - **del Patentino di abilitazione così come previsto dall'art.16 della legge 13/07/1966 n.615 e succ. modifiche e integrazioni, possedute dal personale addetto alla conduzione degli impianti termici;**
- In caso di mancato possesso degli ultimi due requisiti di cui sopra, il concorrente deve dichiarare, pena di esclusione, l'impegno a subappaltare le lavorazioni relative alla manutenzione degli impianti termici e di refrigerazione a soggetti, da individuare quale terzo responsabile, in possesso dei richiamati requisiti nonché di certificazione UNI EN ISO 9001 per la manutenzione degli impianti termici o attestazione SOA nelle categorie OG 11 oppure OS 28, ex art.6, comma 8 DPR n.74/2013.**

3- Per quanto attiene gli impianti elettrici:

- riparazioni e/o sostituzioni di apparecchi di comando (Interruttori, commutatori, deviatori, invertitori, pulsanti, prese, ecc.);
- componenti di quadri elettrici (interruttori magnetotermici, interruttori differenziali, interruttori magnetotermici differenziali, ecc.);
- linee elettriche di alimentazione e distribuzione (tubi, cavidotti, canalette portacavi, cavi, conduttori, scatole, cassette, placche, ecc.);
- portalampe e lampade (ad incandescenza, fluorescenti, al sodio, miscelate, a ioduri metallici, plafoniere, lampioni, armature, componenti vari, ecc.);
- lavori vari di qualunque natura comunque attinenti alla manutenzione degli impianti di cui innanzi, compresa la riparazione in genere di ogni elemento dell'impianto.

Tutti i materiali di cui sopra, oggetto delle riparazioni e/o sostituzioni, devono essere migliorativi di quelli esistenti.

La manutenzione comprende, oltre alla fornitura e posa in opera dei materiali e lavori di cui al comma precedente ed alla mano d'opera specializzata, anche il nolo di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla esecuzione degli interventi (utensileria, apparecchiature in genere, ponteggi, scale, ecc.) nonché la fornitura di materiale vario di consumo (chiodi, viti, nastro isolante, sigillanti, siliconi, stucco, guarnizioni, gesso, ecc.).

La manutenzione riguarda essenzialmente gli impianti elettrici, telefonici interni, citofonici, televisivi, impianti di terra, impianti audiovisivi, impianti di supporto alla rete informatica, gruppi elettrogeni, impianti di scariche atmosferiche e tutti gli accessori relativi ai predetti impianti elettromeccanici ed ogni altro impianto elettrico riguardante gli immobili di cui all'art. 2, comprese le opere murarie eventualmente necessarie per dare l'opera finita.

La manutenzione è diretta al mantenimento degli impianti in stato di efficienza e funzionalità in ogni loro parte.

La ditta appaltatrice deve essere in possesso:

- di personale idoneo per interventi di carattere specialistico da eseguirsi nelle strutture;
- **dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37;**

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a. il Capitolato Generale;
 - b. il presente Capitolato speciale d'appalto;
 - c. la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
 - d. **il prezzario regionale anno 2019**;
 - e. il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo all'art. 100, del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m. e i.;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n° 50/2016;
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate);
3. Nell'esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella normativa vigente per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del D.Lgs. n° 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, alla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, **da individuare inderogabilmente nel Comune della Stazione appaltante**, dove questa e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, dev'essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione

di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci riportata nel **prezziario regionale anno 2019**.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula stessa.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 12 -Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Detto verbale sarà redatto nei termini previsti dal Capitolato generale d'appalto e dalle leggi vigenti in materia.

Entro sessanta giorni dalla data del predetto verbale, è fatto obbligo all'Impresa, a proprie cure e spese, di eseguire la ricognizione degli immobili e informare l'Amministrazione Comunale mediante relazione tecnica a firma di ingegnere abilitato in materia, sullo stato di conservazione degli stessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il contratto per ulteriori 12 mesi ovvero di dichiarare la cessazione del rapporto nel caso di utilizzo dell'intera spesa dell'importo contrattuale prima della scadenza.

Art.12.1 opzioni

Il Comune di Trani si riserva la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni rivenienti dalla gara, nel caso dell'affidamento dei lavori, ove dovesse sussistere indisponibilità di tecnici interni alla stazione appaltante al momento dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini della quantificazione del "valore stimato dell'appalto" che tiene conto dell'eventuale opzione di modifica contrattuale, l'importo ammonta a € 393.750,00, calcolato secondo il disposto del D.M. 17/6/2016.

L'esercizio dell'opzione è esercitato ad insindacabile giudizio della stazione appaltante che può dare o meno corso alla modifica contrattuale, mentre l'aggiudicatario è obbligato ad accettare l'opzione, qualora esercitata, agli stessi patti e condizioni dell'offerta

Art. 13 – Termini per l'esecuzione dei lavori

1. Il Comune di Trani è dotato di un sistema informatico integrato per la gestione dei processi manutentivi afferenti al presente contratto, dalla registrazione della richiesta di intervento da parte delle scuole fino alla contabilizzazione degli interventi eseguiti.

2. È fatto obbligo per l'appaltatore utilizzare il sistema informatico in uso presso il Comune di Trani per la ricezione degli ordini di servizio impartiti dalla direzione lavori e per la rendicontazione degli interventi

eseguiti. Le istruzioni per l'accesso web al Sistema informatico saranno comunicate dalla direzione lavori a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

3. Tutti i dati contenuti nel sistema informatico sono di proprietà esclusiva del Comune di Trani che ne concederà l'uso all'appaltatore per tutta la durata contrattuale.
4. La richiesta di intervento di manutenzione dovrà essere formulata, da parte della struttura interessata o della direzione lavori stessa, attraverso il sistema informatico e sarà inoltrata all'ufficio della direzione lavori, con dettagliata descrizione delle problematiche intervenute, con indicazione della causa che ha determinato la richiesta e con documentazione fotografica che attesti il danno rilevato. Ogni richiedente potrà consultare lo stato di una sua richiesta direttamente dal proprio portale web.
5. L'ufficio della direzione lavori provvederà ad effettuare la verifica della segnalazione ricevuta, chiuderla immediatamente (es. Intervento da programmare, problema non riscontrato, ecc.), modificarne la tipologia per errata classificazione o approvarla.
6. In caso di approvazione, l'ufficio della direzione lavori, sempre attraverso il sistema informatico, potrà predisporre l'ordine di servizio per l'appaltatore, che conterrà tutte le informazioni necessarie per la risoluzione del problema. L'ufficio della direzione lavori potrà preventivamente richiedere all'appaltatore la formulazione di un preventivo che dovrà essere accettato dalla direzione lavori prima di procedere con l'ordine di servizio relativo all'esecuzione dei lavori. La direzione lavori potrà quindi ordinare attraverso l'ordine di servizio: un sopralluogo, un intervento a canone, un intervento a misura, un preventivo, ecc. Unavolta predisposto l'ordine di servizio, la direzione lavori lo inoltrerà all'appaltatore attraverso il sistema informatico, con o senza notifica e-mail di avvenuta assegnazione dell'ordine di servizio. Pertanto è compito dell'appaltatore verificare periodicamente, nella propria area di personale messa a disposizione dal sistema informatico, l'avvenuta assegnazione di nuovi ordini di servizio. L'ordine di servizio conterrà le modalità tecniche e temporali per l'esecuzione dell'ordine di servizio, nonché di rendicontazione.
7. L'appaltatore non potrà dare inizio ad alcun lavoro se non avrà preventivamente ricevuto tramite il Sistema informatico dalla direzione lavori il suddetto ordine di servizio.
8. Solo nel caso di lavori di somma urgenza, individuate ad insindacabile giudizio della direzione lavori, potranno essere disposti dalla stessa anche a mezzo di ordinativo verbale o telefonico e dovranno essere eseguiti dall'appaltatore immediatamente, anche nei giorni festivi o in orari serali o notturni. Per tali interventi urgenti, la cui immediata esecuzione si renda necessaria al fine di evitare danni a persone o a cose o a ridurli, spetta all'appaltatore l'obbligo di intervento immediato ed adeguato. A semplice titolo esemplificativo, sono da ritenersi interventi urgenti quelli necessari per eliminare il pericolo per la pubblica incolumità (caduta calcinacci, cedimenti strutturali, ecc.). L'impresa dovrà, comunque, informare, non appena possibile, la direzione lavori dell'inizio e dell'ultimazione di ogni lavoro urgente. Successivamente la comunicazione verbale o telefonica, anche dopo l'esecuzione dell'intervento, la direzione inoltrerà all'appaltatore un ordine di servizio tramite il sistema informatico, così che possa, come di seguito descritto, rendicontato.
9. L'appaltatore, una volta ricevuto l'ordine di servizio, ha l'obbligo di eseguire, ove necessario, le seguenti attività all'interno del sistema informatico, pena quanto descritto all'art. 16:
 - a. dichiarazione di presa visione dell'ordine di servizio, entro1..... giorni, dalla data di assegnazione dello stesso;
 - b. invio dell'offerta richiesta dalla direzione lavori, entro1..... giorni, dalla data di ricezione della richiesta di offerta;
 - c. assegnazione dell'ordine ad un sub-esecutore (es. sub-appaltatore), entro1.. giorni, dalla data di dichiarazione di presa visione;
 - d. dichiarazione dell'accettazione dell'ordine e di successiva esecuzione dei lavori, entro1..... giorni, dalla data di presa visione o di assegnazione dell'ordine ad un sub-esecutore;
 - e. esecuzione dei lavori secondo le tempistiche concordate con la direzione lavori e comunque rispettando le disposizioni impartite tramite l'ordine di servizio;
 - f. dichiarazione della fine dell'esecuzione dei lavori;
 - g. redazione del rapportino di intervento (brogliaccio di contabilità), entro1..... giorni dalla dichiarazione della fine dell'esecuzione dei lavori, ed inoltre alla direzione lavori per la sua verifica ed approvazione;
 - h. inoltro dell'ordine di servizio eseguito alla direzione lavori, entro ...1..... giorni, dall'approvazione da parte della direzione lavori dell'ultimo rapportino di intervento afferente al medesimo ordine di servizio.
10. L'appaltatore, prima della dichiarazione della fine dell'esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di allegare nel

sistema informatico l'ordine di servizio, precedentemente stampato e firmato in contraddittorio da un rappresentante dell'appaltatore e della struttura che ha segnalato e richiesto l'intervento;

11. la contabilità lavori degli interventi eseguiti dall'appaltatore sarà generata automaticamente dal sistema informatico sulla base dei rapportini di intervento proposti dall'appaltatore e successivamente approvati dalla direzione lavori.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe degli interventi

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che gli interventi procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare gli interventi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori .
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 15 - Durata giornaliera dei lavori

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi e ciò anche se l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito far eseguire agli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

Fuori dell'orario normale e nei giorni festivi l'appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte della Stazione Appaltante; nel caso la Direzione Lavori, su richiesta dell'appaltatore, autorizzi il prolungamento dell'orario ogni onere per le maggiori spese di assistenza ricadranno sull'appaltatore stesso .

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposta una percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro e desunta dall'elenco prezzi per la fornitura di manodopera.

Nessun compenso è dovuto all'appaltatore nei casi di lavoro continuativo stabilito su turni di otto ore, ordinato dalla Direzione Lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. La mancata esecuzione dei lavori ordinati produrrà l'applicazione delle seguenti penali:

- per ritardi in ogni singolo intervento da € 50,00 a € 100,00= al giorno a seconda della gravità della mancanza accertata;
- per ritardi conseguenti agli interventi classificati di somma urgenza da € 200,00 a € 500,00=al giorno a seconda della gravità della mancanza accertata.

L'importo di ogni penale sarà stabilita insindacabilmente dalla Direzione dei lavori e verrà trattenuta, senza altra formalità o diffida, all'atto della redazione del successivo stato di avanzamento dei lavori.

La mancata esecuzione dei lavori urgenti potrà comportare l'applicazione della procedura di ufficio, in danno dell'Impresa appaltatrice, addebitando all'Impresa inadempiente ogni maggiore spesa sostenuta e gli eventuali danni derivanti e derivati.

2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
5. E' ammessa su motivata richiesta dell'appaltatore la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta riconoscimento di indennizzi all'appaltatore.

Art. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione degli interventi

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi, della loro mancata regolare e continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. In caso di mancata o tardiva esecuzione dei lavori ordinati, accertata dalla Direzione dei Lavori cumulativamente **per più di TRE volte**, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto senza ulteriori incumbenti, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs 50/2016, incamerando la cauzione prestata.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Anche in questo caso sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
4. La stazione Appaltante in caso di risoluzione del contratto di cui ai commi precedenti, avrà la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata, previa accettazione di quest'ultima degli stessi patti, modalità e condizioni di quella aggiudicataria.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, "sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione".

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante **emissione di certificato di pagamento a scadenza semestrale** e sono contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuta scadenza di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della scadenza, con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, D.Lgs163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 48 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 29 del presente capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; fermo restando quanto indicato al comma 5 dell'art. 29 del presente capitolato, trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dal Codice degli Appalti e relative norme e disposizioni ad esso collegate.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande oriserve.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dal Codice dei Contratti e da normativa e disposizioni ad esso collegate.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. Ai sensi della normativa vigente, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice degli Appalti della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s. m. e i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.

CAPO 5

DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Valutazione dei lavori

I prezzi unitari, desunti dal **prezziario regionale Approvato con DGR n. n. 611 del 29/03/19 , pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 del 17 aprile 2019**, in base ai quali, dopo la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono indicati nel seguente modo.

Essi comprendono:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasposto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc..) nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piè di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavori notturni;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggi e di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi, in ascesa e discesa, ecc. e, per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che i prezzi s'intendono comprensivi di qualsivoglia onere o perditempo connesso al tipo di opere da eseguirsi in ambienti stabilmente occupati (scuole, uffici, ecc.) quali:

- **presenza di personale a causa della necessità di non interrompere attività pubbliche o scolastiche;**
- **ritardi causati dalla necessità di operare in concomitanza di funzionamento dei servizi pubblici;**
- **oneri maggiori conseguenti alla necessità di svolgimento dei lavori in presenza di persone e cose.**

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

Comunque, qualunque sia la durata dell'Appalto, si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 216/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora talune lavorazioni non trovino espresso riferimento al citato **listino Prezziario Regionale** si procederà così come previsto dall'art. 32 del DPR 207/2010.

Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Qualora nell'elenco **prezziario regionale**, tra i prezzi offerti, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento approvato con R.D. n. 350 del 1895 e s.m.e i..

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28- Cauzione provvisoria

1. NON RICHIESTA ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020s.m.i.

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa emessa da istituto autorizzato.

In conformità di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016, se l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento ed inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, mentre se il ribasso offerto dall'appaltatore è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 30 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

2. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a stipulare apposita polizza di assicurazione, conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12.3.2004, n. 123, che preveda quanto sotto riportato:

Partita	Opere assicurate	Somma assicurata
Opere di esecuzione	Rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate	€ . 500.000,00
Opere preesistenti	Rimborso dei danni materiali e indiretti ad opere preesistenti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate	€ . 500.000,00

Demolizione e sgombero	Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate	€ 200.000,00
------------------------	---	--------------

Si precisa che all'interno dell'importo della partita "Opere" la polizza include la risoluzione in danno. Inoltre, la polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00.

3. Polizza assicurativa indennità decennale

L'appaltatore stipulerà ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza per responsabilità civile verso terzi con validità decennale emessa da istituto autorizzato, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 29 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1.
2. In caso di riunione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente art. sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi del Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016, il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;
 - per quanto concerne invece i danni causati a terzi;
 - la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba

rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.00 di euro.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice degli Appalti di cui D.Lgs. n° 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 32 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. L'assuntore si impegna a rispettare le norme inerenti l'appalto previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s. m. e i., ove inerenti ed applicabili.

6. L'assuntore si impegna a realizzare le opere provvisorie eventualmente di sua competenza a regola d'arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili.

7. L'assuntore si impegna ad utilizzare per l'esecuzione dei lavori affidatigli attrezzi, utensili e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza e alle norme per la prevenzione degli infortuni, generali e specifiche per i detti attrezzi, utensili, macchine ed apparecchiature in genere.

8. Eventuali mezzi meccanici, semoventi o non, di sua proprietà, o dei quali egli abbia comunque l'uso, dovranno possedere i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell'impiego al quale saranno destinati (marchio CE); si impegna in particolare affinché la gommatura e gli impianti di frenatura siano in buono stato. Gli eventuali accessori montati all'origine (specchietti, segnalatori acustici, luci, e luci lampeggianti) dovranno essere in buono stato e funzionanti.

9. L'assuntore si impegna a non costituire accumulo di carburanti o di altri prodotti infiammabili all'interno dello spazio datogli in uso per le necessità dell'appalto; potrà comunque detenere i prodotti necessari all'uso nella quantità necessaria in appositi contenitori.

10. L'assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI (Dispositivi di protezione individuale) necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa, rinvenienti dal proprio piano di valutazione dei rischi generale e specifico per l'appalto previsto del Comune di Trani.

11. L'assuntore dichiara che i lavoratori di cui al precedente punto 6) sono stati informati sui rischi ambientali eventualmente presenti nell'ambito del presente appalto e sono stati addestrati e formati all'uso dei DPI di loro interesse.

12. L'assuntore si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario, e ad esigerne l'impiego nelle aree ove il loro uso è tassativo.

13. L'assuntore si impegna a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente se l'appalto si svolge nel Comune, o al Coordinatore della sicurezza nominato per l'appalto, tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dell'area ove si svolge l'appalto.

14. L'assuntore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto o successivamente, ma prima dell'inizio dell'opera, il nominativo del Responsabile operativo e della sicurezza, qualora non sia l'assuntore stesso.

15. L'assuntore, preso atto che possono essere presenti anche altre imprese appaltatrici, si impegna a partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di competenza comune che il committente potrà promuovere, anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge.

16. L'assuntore si impegna a non utilizzare i servizi o le reti di servizi dell'Ente se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali, da non perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le condizioni di esercizio della rete dell'Ente. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili, con le protezioni coordinate con quelle della rete della committente a monte.

17. L'assuntore si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo che l'argomento non venga regolato da appositi accordi.

18. L'assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti di cui sopra in modo non ammesso dalla normativa vigente; in particolare si impegna tassativamente a non disperdere sul terreno, nel terreno, in corsi d'acqua, in mare rifiuti di nessun genere.

19. L'assuntore dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi propri degli ambienti e/o delle aree nelle quali saranno eseguiti i lavori di appalto ed è a conoscenza di come comportarsi in emergenza.

Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 34 - Piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art. 35 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 49 del presente capitolato, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i..

Art. 36 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui D.Lgs. n.81/2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
5. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 37– Subappalto o cottimo

1. Le imprese, le associazioni, le cooperative, i consorzi aggiudicatari, sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nell'appalto.

Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente; a tale riguardo il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 e s. m. e i..

Non sono considerati subappalti le forniture dei materiali che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice.

Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39–Definizione delle Controversie

Per ciò che riguarda le eventuali controversie tra l'impresa e l'amministrazione appaltante, si rimanda al Capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed in caso di risoluzione della controversia con rescissione del contratto, verranno corrisposti all'impresa appaltatrice esclusivamente gli importi relativi alle opere effettivamente eseguite.

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a)- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b)- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c)- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d)- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme contrattuali e delle leggi sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0.50 per cento sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art.7 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e s. m. e i.; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e comunque non prima dell'approvazione del collaudo.

Art. 41 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dal Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate e nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008, anche nei casi e nelle modalità di cui all'art.108 del D.Lgs. n.50/2016:

2. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) aggiudicando al secondo classificato l'appalto previa accettazione degli stessi oneri modalità e condizioni;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario o alla mancata o tardiva aggiudicazione al secondo classificato.

CAPO 10

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016, le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o, nei casi di particolare complessità dell'opera da collaudare entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

3. L'approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell'appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO 11

NORME FINALI

Art. 43 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 come modificati ed integrati dal nuovo regolamento, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
 - a) **la formazione in loco di un magazzino attrezzato in relazione all'entità della manutenzione, con un locale ad uso Ufficio quale recapito operativo della Impresa, fornito di apparecchio telefonico con servizio FAX;**
 - b) **l'impresa ha altresì l'onere di indicare un recapito telefonico per i giorni festivi e per le ore serali, per poter rispondere ad eventuali richieste di lavori urgenti ed indifferibili.**
2. La fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
3. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
4. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
5. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
6. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

10. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

11. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

12. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

13. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

14. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

15. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

16. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Ogni più ampia responsabilità in casi di infortunio ricadrà, pertanto, sull'impresa restandone espressamente sollevata l'Amministrazione, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

d) per tutta la durata dell'appalto l'impresa dovrà far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro degli ordinativi di lavoro e per disporre, con la massima rapidità, i lavori urgenti.

Si dichiara espressamente che gli oneri sopraspecificati sono compresi nel prezzo dei lavori di appalto.

Art. 45 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 46 - Custodia dei cantieri di lavoro

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 47 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore, nei casi di particolare consistenza dei lavori, deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali di cui all'articolo 8 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 e s.m. e i..
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.